

In materia de Naufragij.

1586. Adì 28. Zugno. In Pregadi.

E Manifesto a ciascuno di questo Consiglio il disordine grave, & di pessimo essemplio introdotto ne i casi delli naufragij, che succedono nelle acque, & alle rive dello Stato nostro da Mare, & quanto sia necessario farvi provisione, accioche à coloro, che incorrono in questa calamità, non sia accresciuto danno, & afflittione mà prestato anzi da Rappresentanti, & Ministri nostri ogni agiuto, & favore in sollevatione così de sudditi come de Forestieri, conforme al giusto, Cristiano istituto della Signoria Nostra. Però havuto anco in tal materia il parer delli Cinque Savij nostri sopra la Mercantia.

L'anderà parte, che ogni volta, che occorreranno di simili naufragij di qualunque sorte di Nave, ò Navilij nelli luoghi del nostro Stato da Mare, debbino esser obligati li Rettori, che per tempora saranno di quel luoco, sotto la giurisdittione del quale sarà occorso il naufragio, immediate dopò havuta la cognitione di esso, far far publici Proclami con quelle pene che a loro parerà, che non sia tolta, nè asportata cosa alcuna di essi naufragij, & che qualunque persona, & sia chi si voglia, ne haveffe alcuna presso di se ò altrove, debba di subito presentar, & consegnar il tutto in mano di essi Rettori, & se sapesse, che alcuno altro haveffe di esse robe; sia tenuto a manifestarlo: con libertà in questo proposito di metter tutti quelli ordini, & far tutte quelle esecutioni, che possono coadiuvare la recuperatione. Debbanò oltra di ciò immediate far chiamar Consiglio di XII. nel qual si debba far intervenir il Patron del Vassello, il Scrivan, & altri più pratici, sì del Vassello come di quel loco, & se si potrà delli Mercanti Passeggieri. Il qual Consiglio dopò ridotto, & sagramentato, sia in obbligo di far elettione di quanti operarii